

◆ Key Insurance Solution



La soluzione flessibile che ti rende **libero di scegliere**

Sikura Life

Condizioni generali di contratto
relative a **Key Insurance Solution (KIS)**

Prodotto assicurativo finanziario di tipo unit linked

Data di validità delle Condizioni Generali di Contratto: 05/01/2018

Le definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Contratto sono riportate nel Prospetto d'offerta, Parte I, Appendice (Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d'offerta).

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

KEY INSURANCE SOLUTION è un Contratto di Assicurazione del tipo Unit Linked (*Ramo III art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, di seguito "CAP"*) che prevede, dietro pagamento dei premi da parte del Contraente, la corresponsione delle prestazioni di seguito definite.

Il presente Contratto Assicurativo è a vita intera e prevede il diritto per il Contraente, nel corso della durata contrattuale, di esercitare il riscatto secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Le prestazioni assicurative previste e il Valore di riscatto sono correlati al valore delle quote di fondi d'investimento in cui vengono investiti i Premi e potranno essere inferiori ai premi versati.

ART.2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto Assicurativo si considera perfezionato nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione di avvenuta accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nelle modalità di seguito riportate.

La sottoscrizione del Contratto Assicurativo può avvenire esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta per il tramite soggetti incaricati del collocamento.

Il Contraente deve compilare e sottoscrivere il Modulo di Proposta fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato o degli Assicurati (se diversi dall'Investitore Contraente), dei Beneficiari e dell'avente diritto economico nonché indicare l'ammontare del Premio e la ripartizione di quest'ultimo all'interno dei Fondi prescelti.

L'accettazione della Proposta di assicurazione viene comunicata per iscritto al Contraente da parte della Compagnia tramite l'invio del Certificato di Assicurazione. Il Certificato di Assicurazione viene trasmesso al Contraente a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla proposta e nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi al ricevimento del Premio da parte della Compagnia.

L'eventuale esito negativo dell'istruttoria sulla Proposta viene comunicato al Contraente tramite l'Intermediario incaricato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima.

Le coperture decorrono a partire dalla data di decorrenza del Contratto Assicurativo.

Il Contratto Assicurativo può essere sottoscritto esclusivamente da soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia e aventi residenza fiscale in Italia.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente deve essere maggiorenne e l'Assicurato deve avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70.

ART.3 REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 176 CAP, il Contraente ha diritto di revocare la Proposta di assicurazione fino a quando il Contratto Assicurativo non è concluso ai sensi dell'art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La revoca della Proposta di assicurazione dovrà essere effettuata in forma scritta e inviata alla Compagnia tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Sikura Leben AG

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

La Compagnia rimborserà al Contraente le somme eventualmente pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al netto delle spese effettivamente sostenute dalla Compagnia.

ART.4 RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dalla Polizza, mediante specifica comunicazione da inviarsi con raccomandata a/r alla sede della Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che il Contratto Assicurativo è concluso.

In caso di recesso, la Compagnia restituirà il Premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, trattenendo le spese di emissione del Contratto Assicurativo effettivamente sostenute come indicato all'art. 12 delle presenti Condizioni.

Il recesso ha effetto di liberare le Parti dagli obblighi derivanti dal Contratto, con decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione della lettera raccomandata da parte della Compagnia, risultante dalla data indicata sulla ricevuta di ritorno.

ART.5 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati una Prestazione assicurativa equivalente alla somma delle seguenti componenti:

- il controvalore delle quote dei Fondi in cui viene investito il Premio, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto; il Giorno di riferimento coincide al più tardi con il 10° (decimo) giorno successivo a quello in cui la Compagnia riceve la documentazione completa, incluso Certificato di morte, relativa al decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
- una maggiorazione calcolata sul Premio pagato quale copertura per il Caso Morte, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.

La Maggiorazione Caso Morte viene calcolata secondo la formula indicata di seguito.

In ogni caso, l'importo della Maggiorazione Caso Morte non può mai essere superiore a EUR 30.000,00.

Nel caso in cui, all'esito delle informazioni acquisite dal Questionario sullo stato di salute dell'Assicurato o dalla visita medica a cui quest'ultimo si sia eventualmente sottoposto, la Compagnia assuma un rischio di particolare gravità, le Parti possono convenire che ai Premi pattuiti venga applicata una percentuale maggiore relativa al Costo della copertura assicurativa, così come indicato all'art. 12 delle presenti Condizioni. In tal caso, l'entità del Costo della copertura assicurativa verrà indicata nel Certificato di Assicurazione.

Formula relativa alla Maggiorazione Caso Morte

$(0,001 * \text{premio pagato} / \text{coefficiente età assicurato al momento del decesso}) \times 1.000$

Lim = 30.000,00

LA PRESTAZIONE COMPLESSIVA SARÀ CALCOLATA TENENDO CONTO DI EVENTUALI RISCATTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI EFFETTUATI NEL CORSO DELLA VIGENZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO NONCHÉ DEI COSTI E DELLE EVENTUALI IMPOSTE.

Il presente Contratto Assicurativo Unit Linked, di ramo III, prevede rischi a carico del Contraente e dell'Assicurato. La Prestazione assicurativa erogata dalla Compagnia potrà essere pertanto inferiore rispetto ai Premi complessivamente versati.

Esemplificazione Maggiorazione Caso Morte per un Premio Unico o per una somma di Premi Ricorrenti di € 36.000,00.

ETÀ al momento del decesso	Coefficiente variabile in base all'età	Maggiorazione Caso Morte in valore percentuale	Maggiorazione caso morte in EUR
18	1,01	83,33%	30.000,00 €
19	1,11	83,33%	30.000,00 €
20	1,18	83,33%	30.000,00 €
21	1,24	80,65%	29.032,26 €
22	1,28	78,13%	28.125,00 €
23	1,28	78,13%	28.125,00 €
24	1,31	76,34%	27.480,92 €
25	1,31	76,34%	27.480,92 €
26	1,31	76,34%	27.480,92 €
27	1,31	76,34%	27.480,92 €
28	1,31	76,34%	27.480,92 €
29	1,31	76,34%	27.480,92 €
30	1,31	76,34%	27.480,92 €
31	1,31	76,34%	27.480,92 €
32	1,37	72,99%	26.277,37 €
33	1,44	69,44%	25.000,00 €
34	1,54	64,94%	23.376,62 €
35	1,6	62,50%	22.500,00 €
36	1,67	59,88%	21.556,89 €
37	1,77	56,50%	20.338,98 €
38	1,87	53,48%	19.251,34 €
39	2,03	49,26%	17.733,99 €
40	2,19	45,66%	16.438,36 €
41	2,32	43,10%	15.517,24 €
42	2,52	39,68%	14.285,71 €
43	2,72	36,76%	13.235,29 €
44	3,01	33,22%	11.960,13 €
45	3,31	30,21%	10.876,13 €
46	3,6	27,78%	10.000,00 €
47	4,03	24,81%	8.933,00 €
48	4,35	22,99%	8.275,86 €
49	4,78	20,92%	7.531,38 €
50	5,24	19,08%	6.870,23 €
51	5,83	17,15%	6.174,96 €
52	6,45	15,50%	5.581,40 €
53	7,36	13,59%	4.891,30 €
54	7,89	12,67%	4.562,74 €
55	8,61	11,61%	4.181,18 €
56	9,52	10,50%	3.781,51 €

57	10,77	9,29%	3.342,62 €
58	11,85	8,44%	3.037,97 €
59	13,39	7,47%	2.688,57 €
60	14,5	6,90%	2.482,76 €
61	15,71	6,37%	2.291,53 €
62	17,12	5,84%	2.102,80 €
63	18,43	5,43%	1.953,34 €
64	20,36	4,91%	1.768,17 €
65	22,71	4,40%	1.585,20 €
66	25,4	3,94%	1.417,32 €
67	28,28	3,54%	1.272,98 €
68	31,12	3,21%	1.156,81 €
69	34,69	2,88%	1.037,76 €
70	38,75	2,58%	929,03 €
71	42,91	2,33%	838,97 €
72	47,81	2,09%	752,98 €
73	52,82	1,89%	681,56 €
74	58,75	1,70%	612,77 €
75	65,68	1,52%	548,11 €
76	73,24	1,37%	491,53 €
77	81,07	1,23%	444,06 €
78	90,52	1,10%	397,70 €
79	100,54	0,99%	358,07 €
80	109,96	0,91%	327,39 €
81	117,8	0,85%	305,60 €
82	128,8	0,78%	279,50 €
83	147,1	0,68%	244,73 €
84	176,2	0,57%	204,31 €
85	203,5	0,49%	176,90 €
86	226	0,44%	159,29 €
87	245,4	0,41%	146,70 €
88	257,6	0,39%	139,75 €
89	279,2	0,36%	128,94 €
90	303,7	0,33%	118,54 €
91	333,1	0,30%	108,08 €
92	360,9	0,28%	99,75 €
93	390,9	0,26%	92,10 €
94	424,4	0,24%	84,83 €
95	462,9	0,22%	77,77 €
96	506,8	0,20%	71,03 €
97	549,1	0,18%	65,56 €
98	593,4	0,17%	60,67 €
99	639,4	0,16%	56,30 €
100	687,1	0,15%	52,39 €

5.1 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI MAGGIORAZIONE CASO MORTE

Per la copertura Caso Morte è necessaria la compilazione del questionario medico allegato al Modulo di Proposta. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e, se diverso da quest'ultimo, dell'Assicurato o degli Assicurati in relazione al proprio stato di salute o nel caso in cui le cause del decesso rientrino fra le esclusioni di seguito riportate, la Compagnia corrisponderà unicamente il Valore del Contratto, al netto dei costi e delle eventuali imposte, **senza riconoscimento di alcuna Maggiorazione Caso Morte.**

In particolare, è escluso il riconoscimento della Maggiorazione Caso Morte:

- in caso di suicidio o di morte cagionata dal medesimo Assicurato in conseguenza di un atto dallo stesso compiuto, prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio del Contratto, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato fosse capace di intendere e di volere;
- se il decesso dell'Assicurato è conseguenza dell'esecuzione di una sentenza capitale o l'immediata e diretta conseguenza di un crimine, reato o illecito internazionale commesso dall'Assicurato, o al quale egli abbia concorso, ivi compresa la partecipazione ad atti terroristici e ad atti di guerriglia o insurrezioni. La Maggiorazione Caso Morte verrà comunque erogata qualora l'Assicurato non abbia attivamente partecipato a tali avvenimenti;
- se il decesso è conseguenza di atto intenzionale da parte del Beneficiario e/o Contraente nei confronti dell'Assicurato;
- se il decesso è dovuto ad incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico;
- se il decesso è dovuto a contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti.
- se il decesso è la conseguenza della pratica di una o più delle seguenti attività:
 - sport individuali: caccia professionale, speleologia, tuffi non in piscina o da altezze elevate;
 - sport aerei: Volo, Deltaplano/Parapendio/Paracadutismo/Mongolfiera;
 - sport automobilistici/motociclistici: corsa in salita/ su circuito, raid, rally, gokart, motocross, quad, speedway;
 - sport da combattimento: boxe, thai-boxe, kick boxing, wrestling;
 - sport equestri: equitazione/ippica;
 - sport estremi: bungee jumping, base jump, canyoning, mountain bike con gare, trail running, trekking o escursioni in alta montagna oltre i 4.000 metri di altitudine, immersioni/sub;
 - sport di montagna e Invernali: Alpinismo/Scalata su roccia, Bob/Motoslitta, Sci/Snowboard non a livello amatoriale o fuori pista;
 - sport nautici: vela, catamarano, canoa estrema, corse di fuoribordo, gare di offshore, rafting.

ART.6 INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il Contraente può scegliere di allocare i Premi versati, al netto dei costi e delle eventuali imposte, secondo la percentuale desiderata e il proprio profilo di rischio, nei Fondi elencati nella Scheda Sintetica nonché nella Parte I del Prospetto d'offerta.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare la lista dei Fondi offerti in qualsiasi momento, mediante l'offerta di nuovi fondi appartenenti alla categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), o mediante il ritiro di fondi precedentemente offerti. In tal caso, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nell'offerta dei fondi agli Investitori-Contraenti.

Nell'eventualità in cui la Compagnia decida di rimuovere un fondo dalla lista di cui sopra e in cui un Cliente abbia investito, verrà richiesto al Contraente di reinvestire in un altro Fondo a sua scelta.

Nel caso in cui il Contraente non dovesse effettuare alcuna scelta, le quote investite nel/i Fondo/i rimosso/i verranno riallocate nei rimanenti Fondi in base al profilo di rischio del Contraente.

Si rinvia alle Informazioni Specifiche della Scheda Sintetica nonché alla parte I del Prospetto d'offerta per una più dettagliata illustrazione delle caratteristiche dei Fondi offerti.

ART.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente si impegna a versare il Premio in base alla modalità di versamento selezionata nel Modulo di Proposta.

In particolare, il pagamento del Premio può essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della Compagnia o tramite addebito diretto SEPA, secondo la modalità di pagamento scelta dal Contraente e indicata nel Modulo di Proposta. Le spese relative alle suddette forme di pagamento sono a carico del Contraente.

Il pagamento del Premio non potrà essere effettuato mediante conferimenti, in tutto o in parte, di portafogli di fondi esistenti né tramite pagamento in contanti o assegno.

Nel caso in cui il pagamento del Premio venga effettuato in modalità diverse da quelle consentite dalla Compagnia, il pagamento si intenderà come non effettuato.

7.1 PREMIO UNICO

Il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio tramite versamento unico di ammontare non inferiore a EUR 10.000,00 e non superiore a EUR 1.000.000,00.

In questo caso, il Contraente potrà, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, presentando alla Compagnia la relativa richiesta tramite raccomandata a/r firmata in originale dal richiedente, effettuare versamenti aggiuntivi di ammontare non inferiore a EUR 2.500,00 ciascuno.

7.2 PREMI RICORRENTI

Il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio tramite versamenti ricorrenti di ammontare non inferiore a EUR 1.200,00 annui; i Premi Ricorrenti possono essere versati con frazionamento trimestrale, semestrale o annuale. Il Contraente può effettuare il versamento dei Premi Ricorrenti per tutta la durata del Contratto Assicurativo e decidere, in ogni momento, di versare Premi Aggiuntivi di ammontare pari all'importo annuo del Premio Ricorrente o multipli di tale importo. In ogni caso, la somma dei Premi complessivamente versati non potrà essere superiore a EUR 1 milione.

Nel caso di versamento di Premi Aggiuntivi il Contraente può sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti. In questo caso, il Contratto non andrà in Riduzione finché l'ammontare dei Versamenti Aggiuntivi effettuati sia equivalente all'ammontare dei Premi Ricorrenti che sarebbero dovuti nel periodo di sospensione del pagamento dei Premi.

Esempio

Importo Premio Ricorrente indicato nel Modulo di Proposta:	€ 1.200,00 annui
Periodo di pagamento dei Premi Ricorrenti:	4 annualità
Importo Versamenti Aggiuntivi:	€ 2.400,00 (pari al doppio dell'ammontare del Premio Ricorrente) in coincidenza del 3° anno di Polizza
Importo totale lordo dei Premi Versati:	€ 7.200,00
Sospensione versamento Premi Ricorrenti:	5° anno
Inizio Riduzione del Contratto Assicurativo:	7° anno

7.2.1 BONUS SIKURA

In caso di versamento del Premio assicurativo con la modalità **Premio Ricorrente**, al Contraente possono essere attribuiti due **Bonus Sikura**, ognuno pari ad una annualità di premio ricorrente, alle seguenti condizioni.

Il 1° **Bonus Sikura**, pari ad una annualità di premio ricorrente, è riconosciuto **in corrispondenza del 20° anno di Polizza**, se:

- il Contraente versa **regolarmente** i Premi Ricorrenti per un periodo pari a 20 (venti) annualità;

oppure se:

- il Contraente versa un importo complessivo (comprensivo dei Premi Aggiuntivi) corrispondente a 20 (venti) annualità di Premio Ricorrente;

Il 1° **Bonus Sikura** viene riconosciuto tramite accrescimento delle quote dei Fondi in cui è investito il Premio al momento dell'applicazione del **Bonus**.

Il 2° **Bonus Sikura**, pari ad una annualità di premio ricorrente, è riconosciuto **in corrispondenza del 30° anno di Polizza**, se:

- Il Contraente continua a versare regolarmente i Premi Ricorrenti fino alla 30° annualità;

oppure se

- Il Contraente versa un importo complessivo (comprensivo dei Premi Aggiuntivi) corrispondente a 30 (trenta) annualità di Premio Ricorrente;

Il 2° **Bonus Sikura** viene riconosciuto tramite accrescimento delle quote dei Fondi in cui è investito il Premio al momento dell'applicazione del **Bonus**.

In nessun caso il riconoscimento del Bonus Sikura potrà avvenire tramite versamento diretto di somme a favore del Contraente.

ART.8 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

I Premi versati dal Contraente, al netto dei costi e delle eventuali imposte, sono convertiti in quote dei Fondi selezionati e nelle percentuali stabilite dal Contraente e indicate nel Modulo di Proposta.

Il numero delle quote attribuite al Contratto Assicurativo è determinato dividendo il Premio, al netto dei costi delle eventuali imposte, per il valore della quota relativo al Giorno di riferimento.

I Premi versati dal Contraente, al netto dei costi e delle eventuali imposte, sono convertiti in quote dei Fondi selezionati e nelle percentuali stabilite dal Contraente e indicate nel Modulo di Proposta.

Il Premio Unico e la prima rata di Premio Ricorrente vengono convertiti in quote dei Fondi prescelti nel Giorno di riferimento, decorso il termine previsto per il Recesso del Contraente (30 giorni alla ricezione della comunicazione che il Contratto di Assicurazione è concluso).

Per Giorno di riferimento del Premio Unico si intende, al più tardi, la 10° giornata borsistica successiva alla data di decorrenza del termine previsto per il Recesso del Contraente.

Le successive rate di Premio Ricorrente vengono convertite in quote nel Giorno di riferimento decorsi 10 giorni dalla ricezione dell'importo del Premio.

Per Giorno di riferimento del Premio Ricorrente si intende, al più tardi, la 10° giornata borsistica successiva alla data di decorrenza del termine di 10 giorni dalla ricezione dell'importo del Premio.

Il numero delle quote attribuite al Contratto Assicurativo è determinato dividendo il Premio, al netto dei costi e delle eventuali imposte, per il valore della quota relativo al Giorno di riferimento.

Nel caso di fondi con frequenze di trading non giornalieri, i Premi, al netto dei costi, sono investiti in un fondo di liquidità scelto dalla Compagnia o verranno depositati negli *asset* liquidi della Compagnia per il tempo strettamente necessario. Alla scadenza di tale periodo di attesa, l'ammontare investito nel fondo di liquidità sarà trasferito gratuitamente verso i fondi d'investimento scelti dal Contraente.

Tale operazione è eseguita il Giorno di riferimento, disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole il medesimo giorno nei fondi prescelti dal Contraente. Quale giorno di riferimento si intende, al più tardi, la decima giornata borsistica successiva alla data di scadenza del periodo d'attesa.

Una parte del Premio, pari allo 0,1% annuo del Premio pagato, viene impiegata per far fronte al rischio demografico relativo alla copertura Caso Morte.

Nel caso in cui, all'esito delle informazioni acquisite dal Questionario sullo stato di salute dell'Assicurato o dalla visita medica a cui quest'ultimo si sia eventualmente sottoposto, la Compagnia assuma un rischio di particolare gravità, le Parti possono convenire che ai Premi pattuiti venga applicata una percentuale maggiore relativa al Costo della copertura assicurativa, così come indicato all'art. 12 delle presenti Condizioni. In tal caso, l'entità del Costo della copertura assicurativa verrà indicata nel Certificato di Assicurazione.

La frazione di Premio destinata alla copertura Caso Morte viene calcolata in funzione del Premio pagato e del rischio assunto.

ART.9 DISINVESTIMENTO IN CASO DI RISCATTO

In tutti i casi di disinvestimento delle quote, la conversione delle stesse è effettuata in base al valore delle stesse relativo al Giorno di riferimento.

Il Giorno di riferimento per le operazioni di disinvestimento in caso di Riscatto si intende, al più tardi:

- la 10° giornata borsistica successiva al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione completa relativa al riscatto in caso di fondi con frequenze di trading giornalieri, oppure
- la prima data possibile di disinvestimento, decorsi almeno 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte della Compagnia della documentazione completa relativa al riscatto, per i fondi con frequenze di trading non giornalieri.

ART.10 RISCATTO E RIDUZIONE

Decorsi 36 mesi dal perfezionamento del Contratto Assicurativo, il Contraente ha il diritto di esercitare il riscatto totale o parziale del Contratto Assicurativo, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate.

10.1 RISCATTO TOTALE

Il Contraente potrà effettuare il Riscatto totale del capitale maturato trasmettendo l'apposito modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo di riscatto dovrà essere inviato tramite raccomandata a/r presso la sede sociale della Compagnia, ai recapiti indicati nel successivo art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di riscatto totale, l'Investitore dovrà trasmettere inoltre la documentazione originale relativa al Contratto Assicurativo con eventuali appendici.

In caso di riscatto totale, il Valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote al momento della ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa richiesta per le operazioni di riscatto, diminuito dei costi di riscatto previsti dall'art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto ed eventuali imposte applicabili.

Il Valore di riscatto è calcolato al Giorno di riferimento, che coincide al più tardi con il 10° giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria.

In caso di Riscatto totale, la copertura Caso Morte cessa. Con il versamento del Valore di riscatto si determina lo scioglimento del Contratto.

Laddove i sottostanti in cui sono investiti i premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, il Contraente potrà richiedere l'assegnazione delle quote del Fondo, se previsto dal regolamento del singolo Fondo e comunque nei limiti della normativa in vigore.

Il presente Contratto Assicurativo Unit Linked prevede rischi finanziari a carico del Contraente. In caso di riscatto totale, il Contraente potrebbe ricevere una somma di ammontare inferiore rispetto ai Premi versati.

In ogni caso, in caso di riscatto nei primi anni di decorrenza della Polizza, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il Valore di riscatto potrà essere condizionato in modo significativo dall'applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale investito nelle quote dei Fondi.

10.2 RISCATTO PARZIALE

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente potrà effettuare il riscatto parziale del capitale maturato, a condizione che la somma da riscattare non sia inferiore a EUR 2.500,00, trasmettendo l'apposito modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto e copia del documento di identità del richiedente. Il modulo di riscatto dovrà essere inviato tramite raccomandata a/r presso la sede sociale della Compagnia, ai recapiti indicati nel successivo art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di riscatto parziale, il Contraente potrà scegliere da quali Fondi verrà effettuato il disinvestimento. Il valore residuo del Contratto Assicurativo, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a EUR 5.000,00.

In caso di riscatto parziale, il Valore di riscatto sarà pari all'importo richiesto dal Contraente, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il disinvestimento delle quote e delle imposte applicabili.

L'operazione di disinvestimento, la determinazione del valore di riscatto parziale, nonché il pagamento del capitale, avvengono secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale. Il numero complessivo delle quote detenute dal Contratto Assicurativo si ridurrà in conseguenza dell'avvenuto riscatto parziale.

In caso di riscatto nei primi anni di decorrenza della Polizza, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il Valore di riscatto potrà essere condizionato in modo significativo dall'applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale investito nelle quote dei Fondi.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto per i dettagli circa i costi di riscatto applicati al Contratto Assicurativo.

10.3 RIDUZIONE

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente può sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti. In questo caso, il Contratto Assicurativo rimarrà in vigore e il Valore del Contratto, ridotto rispetto a quello iniziale, sarà determinato tenendo conto dei Premi effettivamente pagati. Salvo quanto previsto dall'art. 7.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il Contraente interrompa il pagamento dei Premi prima che siano decorsi 36 mesi, decorsi 30 giorni dalla scadenza, il Contratto Assicurativo è risolto di diritto e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.

ART.11 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

Trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, il Contraente può effettuare il disinvestimento delle quote dei Fondi precedentemente selezionati e procedere al contestuale reinvestimento in Fondi diversi, a seconda delle proprie preferenze e dei propri obiettivi di investimento (c.d. switch).

In tal caso, il Contraente dovrà inviare il modulo per le operazioni di *switch* fornito dalla Compagnia e disponibile sul sito www.sikuralife.com, debitamente compilato e sottoscritto in formato pdf, allegando copia del documento di identità, datato e sottoscritto dal Contraente.

La richiesta di *switch* deve pertanto essere effettuata con le seguenti modalità:

- trasmissione del modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto in formato pdf e di copia della carta di identità all'indirizzo e-mail italia@sikura.com;
- trasmissione del modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto e di copia della carta di identità del Contraente tramite fax al numero +423 23770 01.

Le richieste di *switch* trasmesse alla Compagnia con modalità diverse da quelle sopra individuate o trasmesse in modo incompleto non potranno essere realizzate dalla Compagnia.

La Compagnia darà ordine di investimento nel nuovo Fondo o nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente entro il termine di 10 giorni lavorativi dal momento in cui avrà ricevuto la richiesta di *switch* secondo le modalità sopra descritte.

Per ogni annualità di Contratto sono consentite unicamente due operazioni di *switch*. Agli *switch* effettuati non vengono applicati costi.

Il Contraente ha la possibilità di selezionare Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del Contratto, rispettando il Profilo di rischio indicato nel Modulo di Proposta e, in ogni caso, previa comunicazione da parte della Compagnia della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

ART.12 COSTI

Il Contratto Assicurativo prevede l'applicazione dei seguenti costi:

COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

Spese di emissione del Contratto

La Compagnia, per far fronte alle spese di emissione del Contratto, preleva dal Premio versato un costo fisso pari a EUR 100,00.

Costi di caricamento

I costi di caricamento sono applicati dalla Compagnia sui Premi versati a copertura delle spese amministrative e commerciali per la remunerazione dei soggetti distributori del Contratto Assicurativo. Il prelievo dei costi di caricamento da parte della Compagnia avviene su base mensile.

Tali costi vengono applicati sulla base delle seguenti tabelle a seconda della modalità di versamento del Premio.

Tabella 1 - Premio Ricorrente

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,203%
2	0,192%
3	0,182%
4	0,171%
5	0,161%

Premio Ricorrente

In caso di versamento di Premi Ricorrenti, i costi di caricamento vengono applicati secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 sopra riportata, sulla base del versamento dei premi pari a **30 anni**.

Per le rate di Premio Ricorrente viene applicato un costo di incasso pari allo **0,1666% al mese**.

In caso di versamento dei premi secondo la modalità **Premi Ricorrenti** per ogni versamento di Premio Aggiuntivo verrà applicato un costo di incasso pari allo **0,1666% al mese**.

Tabella 2 - Premio Unico

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese	Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,2559%	6	0,0525%
2	0,2006%	7	0,0309%
3	0,1538%	8	0,0159%
4	0,1125%	9	0,0056%
5	0,0797%	10	0,0009%

Tabella 3 - Costi relativi ai Premi Aggiuntivi In caso di scelta della modalità PREMIO UNICO

Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese	Annualità di Contratto	Percentuale di caricamento/mese
1	0,2559%	6	0,0525%
2	0,2006%	7	0,0309%
3	0,1538%	8	0,0159%
4	0,1125%	9	0,0056%
5	0,0797%	10	0,0009%

Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto

Per far fronte alla copertura Caso Morte viene prelevata dal premio pagato la **percentuale annua pari allo 0,10%**. Tale costo viene prelevato dalla Compagnia su base mensile.

Costi di rimborso del capitale (costi di riscatto)

Non sono applicati costi di riscatto totale.

In caso di riscatto parziale è applicato un costo di **EUR 20,00** sulla somma riscattata.

In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 10° anno di decorrenza del Contratto Assicurativo, al Valore di riscatto verranno applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° anno.

Costi di switch

Non sono applicati costi di *switch*.

COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

Costi gravanti sui Fondi:

Nome del Fondo	Commissione di gestione annuale
Bond Enhanced Yield	0,75%
SL Fixed Income Vision Fund	0,85 %
Alternative Fixed Income	0,90 %
World Equities Investments	0,90 %
Real Estate Investments	0,90 %

In aggiunta alle commissioni di gestione di cui sopra previste per ciascun Fondo, vengono applicate le seguenti voci di costo:
- costo amministrativo sul NAV (Net Asset Value) del Contratto Assicurativo calcolato su base annua e prelevato mensilmente dalla Compagnia pari allo 0,175 % mensile

Si rinvia alla Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche per i costi gravanti sui singoli Fondi.

Altri costi

TABELLA DEGLI EVENTUALI COSTI APPLICABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Emissione di un Contratto Assicurativo sostitutivo dell'originale	EUR 50.00 con la condizione che il Contratto Assicurativo originale non esista più o non sia rintracciabile.
Trascrizione di dichiarazioni	EUR 5.00 nonché EUR 0.50 per ciascuna copia
Cambio di contraenza	EUR 25.00
Cessione del Contratto a terzi	EUR 25.00 per ogni cessione
Costituzione di pegno del Contratto	EUR 25.00 per ogni caso di pegno
Cambiamento d'indirizzo e diritto di opzione	EUR 0,00
Modifica conto corrente	EUR 5.00
Costo amministrativo per l'emissione di informazioni maggiormente dettagliate sui rendimenti annuali	ogni informazione successiva costa EUR 25.00
Spese amministrative per il cambiamento di contraente e/o beneficiari ed eventuale ricerca e cambio d'indirizzo	EUR 25.00 Tutte le spese saranno addebitate relativo al costo in base al Contratto Assicurativo.
SEPA: Ritorni per gli addebiti diretti alla banca	EUR 10.00
Sollecito di pagamento	EUR 10.00
Emissione di ogni cambiamento del Contratto	EUR 25.00
Sospensione del pagamento dei Premi	EUR 20.00
Riattivazione del Contratto Assicurativo (dopo la sospensione)	EUR 20.00
Revoca	EUR 0,00

ART.13 LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia versa ai Beneficiari la prestazione assicurativa di cui all'art. 5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro.

Laddove i sottostanti in cui sono investiti i premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, il Beneficiario o i Beneficiari potranno richiedere l'assegnazione delle quote dei Fondi sottostanti, se previsto dal regolamento dei Fondi medesimi e comunque nei limiti della normativa in vigore.

ART.13.1 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari compilando l'apposito Modulo Designazione Beneficiari in sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta e può in qualsiasi momento modificarli o revocarli, anche tramite disposizione testamentaria, salvo che il Contraente abbia dichiarato che la designazione è irrevocabile e il Beneficiario abbia accettato il Beneficio.

In ogni caso, la designazione non può essere revocata o modificata dopo la morte dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, o dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario comunichi alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Ove non sia designato alcun Beneficiario, la Prestazione assicurativa sarà corrisposta in favore degli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, degli eredi legittimi dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.

ART.13.2 DIRITTI DEI BENEFICIARI

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio in relazione al Contratto Assicurativo, con la conseguenza che le somme derivanti dal Contratto Assicurativo non rientrano nell'asse ereditario.

ART.13.3 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c. i diritti derivanti dal Contratto Assicurativo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART.14 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per consentire alla Compagnia le verifiche necessarie alla liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto, il Contraente, l'Assicurato ed il Beneficiario sono tenuti a trasmettere alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti elencati di seguito.

Recesso:

- richiesta di recesso firmata dal Contraente;
- l'originale del Certificato di Assicurazione e le eventuali appendici.

Riscatto totale:

- richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
- originale del Certificato di Assicurazione ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente;
- copia del documento di identità in corso di validità del Contraente o, in caso di persona giuridica, visura camerale emessa da non più di sei mesi, statuto o atto costitutivo e ogni altra documentazione che sia idonea a certificare l'esistenza della persona giuridica e a provare i relativi poteri di rappresentanza;
- formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Beneficiario o dai Beneficiari.

Riscatto parziale:

- richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
- copia del documento di identità in corso di validità del Contraente o, in caso di persona giuridica, visura camerale emessa da non più di sei mesi, statuto o atto costitutivo e ogni altra documentazione che sia idonea a certificare l'esistenza della persona giuridica e a provare i relativi poteri di rappresentanza;

Decesso dell'Assicurato:

- richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
- originale del Certificato di Assicurazione ed eventuali appendici;
- per ogni Beneficiario, la copia autenticata della carta d'identità o del passaporto in corso di validità con menzione del nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità, il codice fiscale ed il certificato di esistenza in vita;
- Certificato di morte dell'Assicurato;
- certificato medico che indichi la causa esatta del decesso;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato un testamento e l'elenco completo di tutti i suoi eredi. In caso di esistenza di un testamento dovrà inoltre essere inviata una copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento sia l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi menzionati, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistano altri.
- formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Beneficiario o dai Beneficiari.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta per ciascuna operazione e, in ogni caso, dopo aver ricevuto la rispettiva conferma di disinvestimento delle somme investite nei fondi selezionati dal Contraente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I pagamenti saranno eseguiti dalla Compagnia, tramite bonifico, secondo le indicazioni del Contraente o dei Beneficiari.

ART.15 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto Assicurativo può essere ceduto a terzi. La cessione ha effetto quando la Compagnia, ricevuta la richiesta da parte del Contraente, notifichi la propria accettazione al cedente e al cessionario.

La richiesta di cessione dovrà essere trasmessa alla Compagnia tramite lettera raccomandata, allegando i documenti di identità del cedente e del cessionario. La richiesta dovrà essere effettuata tramite l'apposito Modulo, completa di modulo antiriciclaggio e FATCA.

Effettuata la cessione, la Compagnia potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto, comprese quelle relative al rapporto con il cedente.

ART.16 PEGNO E VINCOLO DEL CONTRATTO

Il Contraente può dare in pegno il Contratto Assicurativo ovvero vincolarlo a favore di terzi.

Tali atti diventano efficaci al momento della loro annotazione su apposita appendice del Certificato di Assicurazione.

L'appendice attestante la costituzione del pegno o del vincolo viene trasmessa al Contraente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza dello stesso indicato nel Modulo di Proposta.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché le operazioni di *switch* richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario delle somme.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto Assicurativo nei confronti del Contraente.

ART.17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto Assicurativo è disciplinato dalla legge del Liechtenstein, fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

La selezione e l'offerta dei sottostanti e dei relativi investimenti sono regolati in base alla normativa del Liechtenstein.

La fase di offerta e collocamento del Contratto Assicurativo è disciplinata dalla legge italiana.

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato.

ART.17.1 LINGUA DI REDAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il Contratto Assicurativo e i suoi allegati sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia concordare una diversa lingua di redazione del Contratto.

ART.18 IMPOSTE E TASSE

Imposta sostitutiva sui rendimenti della polizza

I redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater del DPR 917/1986 (i "**Rendimenti**"), percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, derivanti dal Contratto Assicurativo (appartenente ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo III del CAP), sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter del DPR 600/1973 (l'**Imposta sui Rendimenti**”).

I redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva sono costituiti dai Rendimenti che eventualmente emergano in sede di riscatto totale o parziale del Contratto Assicurativo, pari alla differenza tra il capitale erogato dalla Compagnia ed i premi versati.

L'imposta sostitutiva sui Rendimenti non viene applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività di impresa ai sensi dell'art. 55 DPR 917/1986.

A decorrere dall'01/07/2014 l'Imposta sui Rendimenti è pari al 26% (ridotta al 12,50% per la parte di essi eventualmente riferibile all'investimento medio annuale del Contratto Assicurativo in titoli di Stato *white-list* ed equiparati).

La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (LPS) ed ha optato per l'applicazione, in qualità di sostituto di imposta, dell'Imposta sui Rendimenti. Ciò significa che il Contraente non dovrà assoggettare a tassazione i Rendimenti della Polizza in auto-liquidazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Imposta di bollo sul contratto assicurativo

Sul Contratto Assicurativo è dovuta l'**Imposta di Bollo** di cui all'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 (come risultante dopo gli interventi ad opera dell'art. 19 del D.L. 211/2011 e del D.L. 16/2012). A decorrere dal periodo di imposta 2014, l'Imposta di Bollo sui contratti di natura finanziaria è pari allo 0,20%.

La Compagnia ha optato per l'applicazione in Italia dell'Imposta di Bollo in modo virtuale, la quale sarà dovuta alla scadenza del Contratto Assicurativo ovvero al momento del riscatto.

Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 346/1990 "*le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali (...) stipulate dal defunto*" sono escluse dall'imposta di successione in quanto "*non concorrono a formare l'attivo ereditario*".

Obbligo di monitoraggio fiscale

Fatti salvi i casi di esonero oggettivo di seguito indicati, la Polizza, ove stipulata da un Contraente persona fisica fiscalmente residente in Italia, rientra fra le attività finanziarie estere soggette a monitoraggio fiscale, cui consegue l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale del Contraente.

L'art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990 prevede che gli obblighi di monitoraggio fiscale **non** sussistano soltanto per le attività finanziarie estere affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari finanziari residenti (e.g. banche o società fiduciarie italiane) nonché per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari ed i correlati redditi derivanti da tali attività estere siano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Pertanto, alla luce della normativa attualmente vigente in Italia, l'esonero dalla compilazione del quadro RW con riferimento al Contratto Assicurativo potrà operare soltanto nei seguenti casi: *i)* qualora la Polizza sia affidata "in gestione" o "in custodia e amministrazione" ad un intermediario finanziario residente; oppure *ii)* qualora il Contratto Assicurativo sia "concluso" attraverso l'intervento di un intermediario finanziario residente in qualità di "controparte" ovvero come "mandatario" di una delle controparti contrattuali (e.g. contratto stipulato da una società fiduciaria in nome e per conto del Contraente (amministrazione fiduciaria senza intestazione) oppure sottoscritto in nome proprio dalla società fiduciaria per conto del Contraente (amministrazione fiduciaria con intestazione); ovvero *iii)* qualora i flussi finanziari ed i correlati redditi derivanti dalla Polizza siano "canalizzati" attraverso l'intervento di un intermediario finanziario residente appositamente incaricato dal Contraente tramite un mandato all'incasso.

In ogni caso, la Compagnia non fornisce alcun tipo di consulenza o assistenza fiscale. Per ogni richiesta o chiarimento in merito all'interpretazione e all'applicazione della normativa di riferimento e all'adempimento degli obblighi fiscali, il Contraente dovrà rivolgersi al proprio referente in materia.

ART.19 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni del Contraente devono essere indirizzate per iscritto alla sede legale della Compagnia.

Il domicilio del Contraente, a cui verranno indirizzate le notifiche e la corrispondenza per tutta la durata contrattuale, è quello di indicato nel Modulo di Proposta o secondo l'ultimo indirizzo comunicato alla Compagnia. Ogni variazione di domicilio o residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Compagnia.

ART. 20 COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni nei confronti della Compagnia dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:

Sikura Leben AG - Servizio Clienti

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: italia@sikuralife.com - Web: www.sikuralife.com

ART. 21 RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti della Compagnia dovranno essere inoltrati ai seguenti recapiti:

Sikura Leben AG - Servizio Clienti

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: compliance@sikuralife.com - Web: www.sikuralife.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dalla risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

- per questioni attinenti al Contratto Assicurativo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, alle seguenti modalità:
 - per posta, all'indirizzo: Via del Quirinale 21, 00187 Roma
 - via fax al numero +39 06 421133353 oppure +39 06 42133745
 - tramite e-mail all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa a CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, Tel.+39 06 84771 o via Broletto, 7, 20123 Milano, Tel.+39 02 72420 1;
- per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.

L'esponente può inoltre rivolgersi all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della Compagnia:

• FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 6, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein (FL), Tel. +423 236 73 73.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Si rinvia per maggiori dettagli alle indicazioni riportate sul sito internet dell'Impresa (www.sikuralife.com).

ART. 22 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia pubblica giornalmente su un quotidiano di diffusione nazionale e sul proprio sito internet www.sikuralife.com il valore della quota dei Fondi in cui vengono investiti i Premi entro il 3° giorno successivo alla data di valorizzazione della quota. La Compagnia trasmetterà al Contraente con cadenza annuale l'informativa contrattuale, consistente in valorizzazioni dettagliate relative al Contratto con indicazione del controvalore delle quote investite nei Fondi prescelti alla data di rilevamento periodica.

Le valorizzazioni rappresentano la situazione dell'investimento al momento della data di rilevamento e non sono indicative dell'andamento futuro delle quote attribuite al Contratto Assicurativo, che sono soggette a oscillazioni di mercato.


Il Contraente potrà in ogni momento chiedere alla Compagnia, a proprie spese, una dichiarazione scritta circa il valore del Contratto.

Qualora in corso di Contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, la Compagnia comunicherà al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente riceve l'Informativa privacy e dà il suo consenso al trattamento e all'elaborazione dei dati, anche sensibili, da parte di Sikura Leben AG, in qualità di Titolare di trattamento.

La Compagnia può trasmettere i dati acquisiti, compresi quelli sensibili, a terzi, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore riassicurativo nonché, nei limiti in cui ciò sia necessario, agli intermediari, alla banca depositaria o a soggetti terzi incaricati. I dati potranno essere trasmessi anche al di fuori del Principato del Liechtenstein.



SIKURA LEBEN AG

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz- Principato del Liechtenstein (FL)

T +423 23770 00 - F +423 23770 01 - italia@sikuralife.com - www.sikuralife.com